



Accordo di collaborazione

Accordo per la regolamentazione dei rapporti tra l'Università degli Studi di Padova e Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo) nell'ambito del Programma di ricerca CN00000033 "National Biodiversity Future Center – NBFC" relativi alla digitalizzazione massiva di circa 280.000 campioni dell'Erbario di Pisa da svolgersi presso l'Erbario Centrale Italiano (Firenze). CUP: C93C22002810006

TRA

Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) con sede in Via 8 Febbraio 1848 n. 2 - Padova, rappresentata dal prof. Luigi Bubacco, Direttore del Dipartimento di Biologia, procuratore della Legale Rappresentante in forza dei poteri conferiti con la procura del 12.04.2022 Rep. n. 1387 Raccolta n. 917 del notaio Giulia Clarizio di Padova

(di seguito "UNIPD")

e

Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa, con sede in Pisa, via dei Macelli, n. 2/b, in persona del legale rappresentante, prof. Lorenzo Peruzzi, Presidente del Sistema Museale di Ateneo

(di seguito "UNIFI")

PREMESSO CHE

A. L'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Firenze hanno partecipato, rispettivamente in qualità di Spoke e di Affiliato allo Spoke alla proposta progettuale presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la costituzione del Centro Nazionale "National Biodiversity Future Center – NBFC" – Progetto CN00000033 in risposta al D.D. 18/12/2021, n. 3175, emanato dal MUR, e la proposta è stata ammessa a finanziamento con D.D. n. 1034 del 17/06/2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14/07/2022;

B. L'Università degli Studi di Padova partecipa al Programma della Società Consortile a r.l. denominata "National Biodiversity Future Center", in forma abbreviata "NBFC s.c.a r.l" (CF07058500823) (di seguito "NBFC") in qualità di Spoke 7 e, in data 21/03/2023, ha sottoscritto con NBFC (Soggetto attuatore) un accordo per la regolamentazione dei rapporti afferenti al Programma di ricerca, con il ruolo di Soggetto realizzatore;

C. tra le attività progettuali di UNIPD – Spoke 7, è prevista la digitalizzazione delle collezioni naturalistiche presenti sul territorio nazionale e a tal fine, l'Università di Padova, ha indetto una gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento di un servizio di digitalizzazione massiva di campioni d'erbario, finalizzato alla pubblicazione sul web di dati e immagini secondo standard nazionali e internazionali che ne garantiscano l'interoperabilità e la piena accessibilità attraverso le piattaforme di settore – CIG: A007D639BF – CUP: C93C22002810006, attività che si svolge presso gli spazi dell'Università degli Studi di Firenze;

D. il suddetto servizio è stato affidato a PICTURAE BV con sede legale in J. Duikerweg 14 1703 DH Heerguhowaard, Paesi Bassi (di seguito "Fornitore") per la digitalizzazione di n. 4.350.000 campioni entro il 31/12/2025, con sede presso l'Università di Firenze, con cui UNIPD ha stipulato – in data 05/02/2024 – un accordo per la regolamentazione dei rapporti in all'utilizzo degli spazi di UNIFI da parte del Fornitore per le attività previste dal contratto;

E. UNIPD garantisce che il Fornitore, limitatamente alle attività previste da Contratto stipulato in data 06/02/2024 e dal capitolato tecnico della gara di cui al punto C), si è assunto la responsabilità civile e penale

dei danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone, proprietà e cose a seguito dell'esecuzione del servizio appaltato ed ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa, fermo restando che il Fornitore si è impegnato a rispondere del valore complessivo del danno, anche se maggiore del massimale indicato nella polizza;

F. dopo l'inizio dei lavori, è stato appurato che il Fornitore terminerà il lavoro di digitalizzazione dei campioni presenti all'interno dell'Erbario Centrale Italiano anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto stipulato e si è deciso – congiuntamente – di allargare la portata della digitalizzazione massiva dei campioni d'erbario ad altre Università del territorio nazionale interessate all'opportunità;

G. a tal fine, l'Università di Padova si è resa disponibile a coprire, a proprie spese, il trasporto dei campioni degli ulteriori erbari selezionati e presenti sul suolo nazionale e l'Università di Firenze, in virtù dell'accordo stipulato con UNIPD, ha dato la propria disponibilità all'utilizzo dei propri spazi anche per la digitalizzazione dei campioni provenienti dagli altri erbari selezionati fino al termine del contratto già in essere con il Fornitore, fissato al 31/12/2025;

H. l'attività di digitalizzazione, in linea con il Programma di Ricerca, è regolamentata dalle "Linee guida sulla Proprietà Intellettuale, con la funzione di orientare l'allocatione e la gestione dei Diritti IP derivanti dallo svolgimento di attività creative e/o inventive nell'ambito di progetti coordinati, finanziati o co-finanziati da NBFC, sia nell'ambito delle attività dei soci e/o affiliati di NBFC, sia tramite bandi a cascata a favore di terzi" (di seguito "IP GUIDELINES NBFC"), approvate e deliberate da NBFC in data 01/12/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, le UNIPD e UNIPI convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

L'Accordo ha per oggetto la digitalizzazione massiva di circa 280.000 campioni dell'Erbario di Pisa da svolgersi presso l'Erbario Centrale Italiano sito in Firenze e la conseguente regolamentazione dei rapporti tra le Università, i cui obblighi vengono definiti negli articoli che seguono.

Art. 3 – Responsabili Scientifici e Referenti

1. I responsabili scientifici del progetto svolgono il ruolo di referenti principali per ogni aspetto di natura tecnico-scientifica che si renda necessario affrontare e risolvere di concerto con il proprio, impegnandosi ad una collaborazione reciproca per la buona riuscita del progetto.

2. Il responsabile scientifico delle attività di ricerca per l'Università di Padova è la prof.ssa Elena Canadelli;

3. Per l'Università di Firenze il responsabile delle attività di ricerca è il prof. Alessio Papini che si avvale, per la supervisione delle operazioni di digitalizzazione, del supporto - in qualità di Responsabile - del dott. Lorenzo Cecchi.

4. Il referente dell'attività per il Sistema Museale di ateneo dell'Università di Pisa è Francesco Roma Marzio, Curatore dell'Erbario;

Art. 4 - Obblighi e responsabilità dell'Università degli Studi di Padova

UNIPD, in qualità di stazione appaltante e di committente, in via esclusiva, del servizio di digitalizzazione massiva appaltato mediante la Gara di cui alla premessa D:

- si è assunta l'onere di ogni spesa relativa all'attività affidata al Fornitore con contratto stipulato in data 06/02/2024 Rep. 3142-2024 Prot. n. 1288 del 13/02/2024, contratto di cui monitora il rispetto degli obblighi da parte del Fornitore, assistendolo anche nelle questioni di natura amministrativa ad esso legate;
- relativamente all'ampliamento delle collezioni da digitalizzare oggetto del presente accordo, si assume per intero i costi relativi al trasporto delle collezioni dal Museo Botanico, (Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56) all'Erbario Centrale Italiano sito in Firenze, luogo in cui avverrà la digitalizzazione, avvalendosi di una ditta specializzata nel campo, "PASTOR SERVIZI SPECIALI DI AGGIO MAURO & RICCARDO S.N.C." che è stata contrattualizzata appositamente per lo svolgimento di tale attività (di seguito "Pastor");
- si impegna a coordinare la logistica, il trasporto dei campioni d'erbario, definendone il calendario e la loro movimentazione e digitalizzazione in Firenze;
- garantisce lo stoccaggio dei campioni trasportati in appositi container refrigerati – che verranno posizionati in Sesto Fiorentino presso la corte della struttura di coordinamento centrale impianti di Via delle Idee n.22 – ad una **temperatura** e la permanenza delle collezioni negli spazi dedicati alla digitalizzazione della stessa;
- si assume i costi relativi al trasporto dal sito di stoccaggio in Sesto Fiorentino all'Erbario Centrale Italiano, dove avverrà la digitalizzazione, garantendo il coordinamento logistico secondo procedura di cui all'allegato 2 (Facility Report predisposto);
- garantisce che ogni prodotto della digitalizzazione riporti con chiarezza gli attori coinvolti, in particolare l'appartenenza dei reperti alle rispettive collezioni e il suo utilizzo in ambito NBFC, in accordo con le IP GUIDELINES;
- coordina le azioni di comunicazione delle attività in corso e dei risultati ottenuti, in accordo con l'Università di Firenze, con l'Università di Pisa e, ove richiesto, in collaborazione con il Fornitore.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità dell'Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo):

Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo), nell'ambito dell'attività di cui all'oggetto:

- accetta di mettere a disposizione le proprie collezioni - nel numero di campioni definito in circa 280.000 - per il trasporto, la mobilitazione e la digitalizzazione secondo il calendario predisposto da UNIPD in accordo con UNIFI e il Fornitore;
- si impegna avviare e concludere – in tempi compatibili con lo svolgimento del Progetto e con il calendario concordato con UNIPD – la procedura di autorizzazione alla mobilitazione dei propri campioni con la Soprintendenza di riferimento, **avvalendosi del canale della Soprintendenza Speciale PNRR**;
- sosterrà, attraverso l'impiego di fondi propri, i costi relativi alla stampa delle etichette ("extra costs") così come da preventivo del Fornitore, impegnandosi a coordinarsi in maniera tempestiva e puntuale con il Fornitore ed accordandosi con quest'ultimo per l'ordine delle spese di stampa, che avverrà al di fuori del presente accordo e direttamente tra l'Università interessata ed il Fornitore;
- accetta che i campioni da digitalizzare vengano trasportati da una ditta specializzata individuata e contrattualizzata da UNIPD, che stipulerà idonea polizza assicurativa, allegata al presente accordo, per l'esecuzione del servizio affidato;
- accetta che i campioni da digitalizzare vengano stoccati all'interno dei container refrigerati messi a disposizione da UNIPD presso gli spazi di UNIFI (Sesto Fiorentino, presso la corte della struttura di coordinamento centrale impianti di Via delle Idee n.22) e che vengano mobilitati dal personale del Fornitore e/o di UNIFI per la loro digitalizzazione presso l'Erbario Centrale Italiano;

- accetta che i campioni digitalizzati vengano trasportati e stoccati nuovamente in Sesto Fiorentino, in attesa del trasporto (Ritorno) verso l'Erbario di appartenenza, secondo il calendario definito da UNIPD;
- accetta le IP GUIDELINES (Allegato 1) e le implicazioni relative ai risultati della digitalizzazione di cui all'art. 6 "Risultati";

Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo) inoltre:

- monitorerà il flusso di lavoro e svolgerà il controllo di qualità dei dati, metadati dei campioni d'erbario e delle immagini digitalizzati per tutto il periodo di trasporto e digitalizzazione dei propri campioni in collaborazione con i Responsabili Scientifici;
- si impegna a coordinarsi con il Fornitore per quanto di competenza dello stesso (logistica all'interno dell'Erbario, etichette, logo) comunicando a UNIPD ogni eventuale problematica o variazione su quanto preventivamente pattuito;
- Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità da concordare, il Fornitore consegnerà a SMA UNIPI e a NBFC i prodotti del lavoro di digitalizzazione massiva dei campioni d'erbario. Le Università metteranno a disposizione i risultati del servizio di digitalizzazione in accordo con NBFC per le finalità del Progetto e secondo le modalità che saranno concordate, a spese di chi ne farà richiesta.

Art. 5 - Modalità e termini di attuazione delle attività di digitalizzazione

- 1) UNIFI, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, concede al Fornitore e ai suoi incaricati, l'accesso all'Erbario e alla struttura di coordinamento di Sesto Fiorentino al fine di procedere alla digitalizzazione dei campioni d'erbario, secondo quanto stabilito nell'accordo tra UNIPD e UNIFI.
- 2) Il trasporto (A/R) avverrà secondo il Calendario stabilito da UNIPD che verrà definito secondo le esigenze di Progetto e del Fornitore entro e non oltre il 30/09/2025.
- 3) I campioni dell'Erbario Pisano, una volta trasportati in Firenze, verranno stoccati presso gli spazi della struttura di coordinamento centrale impianti di Via delle Idee n.22, in Sesto Fiorentino, in appositi container refrigerati e verranno successivamente trasportati dal personale del Fornitore e/o della ditta di trasporto "Pastor" presso l'Erbario Centrale Italiano per il processo di digitalizzazione.
- 4) A digitalizzazione avvenuta, i campioni verranno nuovamente riposti all'interno dei container refrigerati e rimarranno stoccati al loro interno fino al completamento della digitalizzazione dell'intera collezione, in attesa di essere caricati dal trasportatore per il ritorno all'Erbario di appartenenza.

UNIFI, presso i cui spazi avverrà la digitalizzazione dei campioni:

- ha diritto di partecipare al monitoraggio del flusso di lavoro e al controllo sulla qualità dei dati e delle immagini digitalizzati, periodicamente, per tutta la durata del progetto; il controllo di qualità riguarda la verifica dei requisiti minimi di acquisizione fotografica e di trascrizione dei dati da remoto nonché la corretta indicazione, in ogni prodotto della digitalizzazione, degli attori coinvolti, in particolare l'appartenenza dei reperti alle collezioni dei rispettivi erbari e il suo utilizzo in ambito NBFC;

Art. 6 – Risultati

1. Le Università e NBFC detengono l'esclusività dei diritti sulla proprietà, gestione e utilizzo del risultato dell'attività di digitalizzazione oggetto del presente Accordo e del Progetto, ossia delle immagini digitali ad alta risoluzione dei beni culturali contenuti in ciascun erbario, singolarmente o nel loro insieme, e i metadati ad esse associati.

2. NBFC ha diritto ad utilizzare e a concedere l'uso delle immagini digitali esclusivamente per finalità di ricerca e didattiche, esclusa qualsiasi finalità commerciale. L'Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo) può utilizzare e concedere l'uso delle immagini per qualsiasi finalità, anche commerciale.

3. Le Università danno atto che le riproduzioni dei beni culturali conservati negli Erbari sono effettuate esclusivamente a scopo non lucrativo e per finalità non commerciali; ogni uso diverso, dell'insieme o di singoli beni costituenti l'archivio, costituisce pertanto grave violazione del presente contratto con conseguente diritto dell'Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo) a chiedere e ottenere la distruzione delle riproduzioni, in qualsiasi forma divulgate, non autorizzate, oltre al risarcimento del danno, ovvero a chiedere il pagamento di una royalty pari a € 50,00 a immagine divulgata.

4. È fatto divieto di usare il risultato dell'attività di digitalizzazione per finalità diverse da quelle previste nel presente Accordo e nel Progetto. Ogni suo diverso utilizzo dovrà essere previamente autorizzato in via scritta da ogni Università per i campioni di propria competenza/proprietà;

5. È fatto divieto di sviluppare opere derivate dal risultato dell'attività di digitalizzazione oggetto del presente Accordo, nel suo insieme o nei singoli elementi che lo compongono, o di utilizzare gli stessi a fini di merchandising, marchi di fatto o registrati. Ne è altresì vietata la modifica o la manipolazione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma o modo, senza preventivo accordo scritto.

6. Sono fatti salvi gli obblighi di Confidenzialità di cui all'art. 8 delle IP GUIDELINES NBFC, allegate al presente accordo (Allegato 1).

Art. 7 - Modalità e termini di attuazione delle attività di pubblicazione sul web e di divulgazione e open access

1. La divulgazione e la promozione in altre forme dei risultati dell'attività di Progetto sono regolati dalle IP GUIDELINES NBFC, art. 5. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione europea, i Partecipanti ai singoli Progetti - pur assicurando la protezione della Foreground IP e la relativa valorizzazione e nel rispetto delle previsioni circa la confidenzialità - dovranno garantire l'open access ai propri risultati di ricerca (quali, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi "Open Science" e "Fair Data" e di quanto sarà stabilito nel Data Management Plan dell'HUB.

Art. 9 - Diritto di recesso

1. Date le tempistiche stringenti previste per la realizzazione dell'iniziativa di interesse nazionale, non è concesso, alle Università, di recedere dal presente accordo una volta che lo stesso sia stato sottoscritto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente accordo e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Per l'Università di Pisa l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link:
https://start.unipi.it/dataprotection/dataprotection_informative/

3. Per l'Università di Padova l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: www.unipd.it/privacy

4. Per l'Università di Firenze l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf.

5. Qualora dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano, fin da ora, a disciplinare con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del trattamento.

6. Le Parti si impegnano fin da ora a adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari o Responsabili del trattamento.

7. Titolari del trattamento sono UNIPD e UNIFI, e Responsabili per la protezione dei dati sono:

- per l'Università di Padova è il prof. Luigi Bubacco;

- per UNIFI, il Dirigente dell'Area Affari generali e legali, dott. Massimo Benedetti, e-mail: privacy@adm.unifi.it.

Art. 11 - Durata

1. Il presente Accordo ha piena efficacia a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale fino al 31/12/2025.

Art. 12 - Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alle norme di legge nonché alla comune intenzione delle Università, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 13 - Controversie e Foro competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Università, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

2. Salvo ed impregiudicato quanto sopra previsto, per ogni controversia scaturente dal presente Accordo il foro competente sarà quello di Padova.

Art. 14 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a e/o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata dalle parti utilizzando i seguenti recapiti:

- Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Biologia), via Ugo Bassi 58/B, 35131 - PEC: dipartimento.bio@pec.unipd.it
- Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo), via dei Macelli, n. 2/b, 56100 Pisa – PEC: sistemamusealeateneo@pec.unipi.it

2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata alle Parti. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 15 - Corrispettivo

UNIPD si fa carico dei costi del servizio di digitalizzazione, del trasporto dei campioni dagli erbari di appartenenza (A/R), della mobilitazione dei campioni in Firenze e dei container, senza nulla chiedere a Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo).

I costi relativi ad ulteriori assicurazioni dei campioni trasportati e alla stampa delle etichette ("extra costs" previsti dal Fornitore secondo preventivo allegato) sono di pertinenza di Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo) e andranno saldati autonomamente, al di fuori del presente accordo.

Art. 16 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dall'Università degli Studi di Firenze.

Art. 17 – Registrazione e bollo

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente.

2. Le Università convengono che l'imposta di bollo, di cui alla Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/1972, e sue successive modifiche ed integrazioni, sia assolta in modo virtuale ex art. 15 del DPR citato, da UNIPD con autorizzazione n. 4443/91/2T rilasciata in data 20 febbraio 1991 dall'Intendenza di Finanza di Padova.

Art. 18 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Università degli Studi di Padova

Il Procuratore speciale

Prof. Luigi Bubacco

Università degli Studi di Pisa

Il Presidente del Sistema Museale di Ateneo

Prof. Lorenzo Peruzzi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA